

STATUTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE PRO NATURA

I - COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita un'Associazione con la denominazione “**Federazione Nazionale Pro Natura**”, indipendente, apartitica e senza fini di lucro, con sede in Torino, riconosciuta con decreto ministeriale del 20 febbraio 1987, composta di Organizzazioni associate suddivise in:

- a) Associazioni federate, operanti preminentemente e in modo continuativo per la salvaguardia dell'ambiente e delle sue risorse;
- b) Associazioni aggregate. In tale categoria rientrano tutte quelle organizzazioni la cui attività non sia preminentemente rivolta al raggiungimento dei fini della Federazione Nazionale Pro Natura.

L'Associazione ha durata indeterminata e si scioglie nei casi previsti dalla legge italiana e dal presente Statuto.

Il logo che contraddistingue l'Associazione è allegato al presente Statuto e ne costituisce parte integrante.

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, all'osservanza del principio dell'equilibrio e dell'uguaglianza di genere, in ossequio a quanto dettato dall'art. 51 della Costituzione Italiana e dal “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” art. 6 L. 246/2005 e dal Dlgs. 198/2006. Tali principi vengono osservati con particolare riferimento all'elettività delle cariche associative, all'esercizio del voto individuale ed all'effettività del rapporto associativo.

II - FINALITA'

Art. 2

Le finalità della “**Federazione Nazionale Pro Natura**” sono:

- Diffondere e favorire la conoscenza e il rispetto della natura e dei suoi equilibri;
- Adoperarsi per una tutela dell'ambiente che tenga conto delle esigenze biologiche e culturali dell'uomo;
- Ottenere la valorizzazione ed un'adeguata protezione delle zone d'interesse naturalistico e/o culturale e delle specie viventi, nonché una seria programmazione di ogni intervento sull'ambiente;
- Difendere la biodiversità nelle sue varie forme quale valore naturale oltre che economico, sociale e culturale.

Per il raggiungimento di tali finalità è compito della **Federazione Nazionale Pro Natura**:

- Coordinare e stimolare le attività delle Organizzazioni federate ed aggregate, favorendo i contatti reciproci e gli scambi di informazione;
- Divulgare le predette finalità a tutti i livelli e a tutti gli ambienti sociali;
- Promuovere e/o sostenere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi nonché qualsiasi altra iniziativa che sia in sintonia con gli scopi della Federazione;
- Collaborare con tutti gli Enti e le Associazioni che perseguono scopi analoghi;
- Pubblicare, con il contributo di tutte le Associazioni federate, un organo ufficiale da inviare a tutti i soci delle stesse;
- Gestire direttamente e collaborare con altri soggetti nella gestione di oasi, aree protette e manufatti in sintonia con gli scopi della Federazione

La **Federazione Nazionale Pro Natura** rappresenta ufficialmente tutte le Organizzazioni Associate sul piano nazionale e internazionale.

Per il proprio funzionamento può istituire uffici di rappresentanza e domiciliazioni in Italia e all'Estero.

III - ADESIONI

Art. 3

Le richieste di Associazione alla **Federazione Nazionale Pro Natura** sono approvate dal Consiglio

Direttivo Nazionale, sentito il parere della Organizzazione Regionale interessata, e sottoposte alla ratifica dell'Assemblea Nazionale alla prima convocazione.

Le Associazioni che richiedono l'adesione debbono essere costituite con atto pubblico o privato e composte da almeno 10 (dieci) soci effettivi.

L'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo, può radiare, anche per persistente morosità, qualsiasi Associazione sia venuta meno alle norme del presente Statuto.

Le Associazioni associate o aggregate sono tenute a rendere visibile, anche mediante il logo, l'appartenenza alla Federazione Nazionale Pro Natura.

Le Associazioni radiate possono presentare ricorso all'Assemblea.

IV - ORGANIZZAZIONE

Art. 4

La **Federazione Nazionale Pro Natura** è così organizzata:

- a) a livello regionale le Associate costituiscono un'Organizzazione Regionale Pro Natura;
- b) a livello nazionale le Associate si riuniscono in un'Assemblea Nazionale, che nomina il Consiglio Direttivo Nazionale.

a) Livello Regionale

Art. 5

Tutte le Associazioni associate alla **Federazione Nazionale Pro Natura** appartenenti ad una singola Regione costituiscono l'Organizzazione Regionale Pro Natura. Essa può avere organi propri, ed un proprio Statuto, purché non in contrasto con quello della Federazione Nazionale Pro Natura.

Nelle Regioni nelle quali esista una sola Associazione, questa è equiparata ai sensi del presente Statuto ed in particolare per ciò che concerne gli articoli 7, 13, 15, 18, 20, 22, 23, alla Organizzazione Regionale.

Art. 6

L'Assemblea Regionale, organo della Organizzazione Regionale Pro Natura, è costituita dai rappresentanti di tutte le associate, con criteri analoghi a quelli della Federazione nazionale, tenuto conto anche della necessità di incoraggiare anche le più piccole associate.

Art. 7

L'Organizzazione Regionale Pro Natura ha il compito di coordinare a livello regionale l'attività delle singole associate che ne fanno parte, e di operare presso gli organismi politici ed amministrativi in tutti i settori di competenza regionale, compatibilmente con quanto previsto con l'articolo 18.

b) Livello Nazionale Assemblee

Art. 8

All'Assemblea Nazionale partecipano con voto deliberativo i delegati delle associate in base ai seguenti criteri:

- a) Organizzazioni federate: 1 voto ogni 25 soci o frazione di essi.
- b) Organizzazioni aggregate: 1 unico voto.

Ogni Associazione non può essere titolare di più di tre deleghe da parte delle altre Associazioni, le deleghe debbono essere scritte e sono valide unicamente se firmate dal presidente dell'Associazione delegante.

Art. 9

Le Assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria si riunisce una volta l'anno entro i primi quattro mesi d'ogni anno:

- Per esaminare l'attività svolta e da svolgere;
- Per approvare il preventivo finanziario dell'anno in corso ed il rendiconto dell'anno precedente;

- Per eleggere allo scadere di ogni triennio il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti;
- Per integrare i detti organi nel caso di vacanze verificatesi in seno agli stessi;
- Per ratificare l'ammissione delle nuove associate e, in sede di ricorso contro le proposte del Consiglio Direttivo, in materia di radiazione delle Associate.

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario che abbia meriti particolari riguardo alla protezione e allo studio dell'ambiente.

L'Assemblea straordinaria si riunirà ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, nonché su richiesta di almeno un decimo delle Associazioni federate o da almeno tre Organizzazioni regionali regolarmente costituite da non meno di sei mesi, che devono congiuntamente avanzare proposta scritta con formulazione dell'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera fra l'altro:

- Sulle modificazioni del presente Statuto;
- Sullo scioglimento della Federazione, sulla nomina dei liquidatori, e sulla devoluzione del patrimonio.

Alle Assemblee possono votare solo le Associate in regola con le quote sociali come da rendiconto del tesoriere. Il totale dei soci di ciascuna Federata da considerarsi agli effetti dell'assegnazione del previsto numero di voti sarà quello registrato nell'anno precedente alla data dell'Assemblea.

Art. 10

Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante convocazione scritta da spedire alle Associate, ai membri del Consiglio Direttivo e ai Revisori effettivi e supplenti almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

All'avviso di convocazione deve essere unito l'ordine del giorno.

Le Assemblee straordinarie richieste come previsto dall'articolo 9 devono essere convocate entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della sede federale, con le stesse modalità previste per le assemblee ordinarie.

Art. 11

Per la validità delle deliberazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno del numero complessivo dei delegati. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei delegati presenti sulle modificazioni del presente Statuto.

E' però sempre richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei delegati per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della Federazione Nazionale e la devoluzione del patrimonio.

La presidenza può promuovere referendum fra le Associate per accertare opinioni ed orientamenti su argomenti specifici.

Consiglio Direttivo

Art. 12

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha il compito, al fine di realizzare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Generale Nazionale, di coordinare a livello nazionale ed eventualmente internazionale e comunque sovraregionale l'attività delle singole Organizzazioni Associate alla Federazione e di operare presso gli organismi politici e amministrativi nazionali, nonché di svolgere ogni azione a livello nazionale per realizzare le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo della Federazione è composto da un numero minimo di cinque a un numero massimo di undici membri, tutti con voto deliberativo ed eletti dall'Assemblea nazionale, scelti esclusivamente tra coloro i quali abbiano lo status di socio di una Organizzazione federata o aggregata, e dura in carica tre anni.

La variazione del numero dei componenti del Consiglio è deliberata dal Consiglio Direttivo uscente prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Ai lavori del Consiglio partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti delle Organizzazioni Regionali e il Presidente Onorario.

Nessuna incompatibilità sussiste tra la carica di membro del Direttivo di una delle Organizzazioni Regionali e quella di Consigliere Nazionale.

Il Consigliere che non partecipi a tre riunioni consecutive e che comunque in un anno non abbia partecipato ad almeno il cinquanta per cento delle riunioni viene dichiarato decaduto dal Consiglio.

In caso si rendano vacanti uno o più posti, il Consiglio verrà integrato automaticamente dai primi non eletti nell'ultima Assemblea Nazionale.

I Consiglieri così nominati decadono con quelli già in carica alla naturale scadenza.

Se viene meno il numero minimo di consiglieri previsto dall'art. 13 del presente statuto, i consiglieri rimasti nominano un Commissario straordinario affinché provveda alla convocazione dell'Assemblea per le nuove elezioni, nonché per l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione, congiuntamente con il tesoriere. Il Commissario straordinario è responsabile in solido solo ed esclusivamente del proprio operato.

Il nuovo Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente uscente o dal Commissario e si riunisce entro trenta giorni dalla sua elezione.

Esso elegge tra i suoi membri il Presidente, due Vicepresidenti e il Segretario Generale. Nomina altresì un tesoriere, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo e le cariche attribuite ai suoi membri sono gratuite, triennali e rinnovabili. Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza quando siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo. Per decidere l'esclusione dalla Federazione delle associate che non abbiano osservato il presente Statuto, o abbiano svolto azioni contrarie ai fini della Federazione o lesive del buon nome di questa, occorre la maggioranza di almeno due terzi dei presenti con voto deliberativo.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno; deve essere inoltre convocato entro quindici giorni quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno la metà più uno dei Consiglieri con voto deliberativo.

Di ogni convocazione del Consiglio deve essere dato avviso ai Consiglieri e ai rappresentanti regionali almeno dieci giorni prima, unendo all'avviso di convocazione copia dell'ordine del giorno.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente le proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Può inoltre delegare ai propri componenti competenze settoriali. Non possono essere oggetto di delega permanente ad un consigliere le seguenti attribuzioni:

- compravendita e permuta dei beni immobili e costituzione dei diritti reali;
- consenso all'iscrizione di ipoteche su immobili di proprietà della Federazione Nazionale e a formalità ipotecarie in genere;
- contrazione di mutui e prestiti;
- assunzione di obbligazioni cambiarie;
- conferimento di procure speciali.

Spetta al Tesoriere la compilazione ed illustrazione delle relazioni finanziarie consuntiva e preventiva.

Le relazioni dovranno preventivamente essere approvate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

La rappresentanza legale della "Federazione Nazionale Pro Natura" in giudizio e di fronte a terzi, compete a tutti gli effetti al Presidente.

Le Organizzazioni regionali, riconosciute ai sensi del presente Statuto, in persona del loro rappresentante pro-tempore, possono assumere iniziative legali nell'ambito territoriale di loro

competenza ai sensi del decreto legislativo 152/2006 ed eventuali modificazioni, assumendone i relativi oneri e benefici.

Il Consiglio Direttivo può delegare la firma della Federazione a propri componenti, nell'ambito dei poteri ad essi delegati, con l'indicazione espressa se la firma è singola o congiunta.

Rappresentanza nelle Istituzioni Pubbliche

Art. 18

Ai sensi delle leggi vigenti in materia ambientale, di associazionismo, volontariato e protezione civile, per quanto concerne le legislazioni regionali, compete alle Organizzazioni regionali, dove esistano, la nomina di rappresentanti nelle istituzioni pubbliche.

La nomina di rappresentanti della Federazione in seno alle istituzioni ed enti di carattere nazionale ed interregionale è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo.

Le Organizzazioni Regionali e le singole Associazioni federate possono dotarsi di guardie faunistiche e ambientali giurate nell'ambito della normativa nazionale e locale in vigore. La gestione e l'espletamento del servizio di vigilanza ambientale e l'operato delle guardie ambientali volontarie è sotto l'esclusiva responsabilità delle Organizzazioni Regionali, le quali nominano i Coordinatori Provinciali della Vigilanza.

Art. 19

Il Consiglio Direttivo può nominare degli specifici uffici studi con compito di consulenza tecnico-scientifica.

V - QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 20

Il pagamento delle quote associative da parte delle Federate deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

La quota associativa sarà rapportata al numero dei soci per le singole Federate sulla base di una quota pro-capite.

Per le Associazioni aggregate la quota annua verrà stabilita forfetariamente dal consiglio direttivo e dovrà essere uguale per ogni singola Associazione.

Le quote pro-capite e quelle per le Associazioni aggregate sono approvate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

VI - RAPPORTI TRA I VARI LIVELLI ORGANIZZATIVI

Art. 21

Le Organizzazioni Associate conservano la propria piena autonomia e libera iniziativa nella propria sfera di attività, sempre, però, nel rispetto delle linee generali stabilite dalla Assemblea Nazionale. Hanno perciò propri Statuti e regolamenti, purché non contrastanti con il presente Statuto.

Art. 22

La **Federazione Nazionale Pro Natura** si impegna ad aiutare le associate e le Organizzazioni Regionali a realizzare collegamenti e collaborazioni anche di carattere multidisciplinare, avvalendosi di esperti nelle materie più diverse che afferiscano alla tutela dell'ambiente e delle sue risorse. La **Federazione Nazionale Pro Natura** si impegna altresì a fornire alle Associate che lo richiedano il materiale divulgativo in materia ambientale di cui è in possesso.

Le Associazioni federate e aggregate si impegnano a divulgare nell'ambito dei propri documenti pubblici e nel materiale di promozione l'appartenenza alla Federazione.

Art. 23

Le Organizzazioni Regionali e le singole Associazioni federate ed aggregate sono tenute a dare notizia alla Federazione Nazionale delle iniziative che intendono assumere e a presentare annualmente una relazione sulla attività svolta e in programma. Le Organizzazioni Regionali sono tenute inoltre a diffondere le pubblicazioni della Federazione Nazionale.

Art. 24

Le iniziative di carattere nazionale o internazionale che coinvolgono specifiche responsabilità federali possono essere attuate direttamente dalla Federazione Nazionale, ovvero possono essere demandate, presi gli opportuni accordi, all'Associata o alla Organizzazione Regionale proponente.

VII - PATRIMONIO

Art. 25

Il patrimonio della Federazione Nazionale è costituito:

- dalle quote sociali;
- dagli avanzi di gestione derivanti dai rendiconti approvati dalla Assemblea;
- da contributi, lasciti e donazioni assegnati alla Federazione Nazionale da qualsiasi amministrazione o ente, pubblico o privato, dalle Associazioni e da soci individuali, da società o persone fisiche, purché non limitino l'indipendenza e la credibilità della Federazione.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di accettare o meno le proposte di contributi, lasciti e donazioni di cui al comma precedente, motivando le proprie decisioni.

Durante la vita della Federazione Nazionale esso non può mai essere ripartito fra gli associati, neppure in parte. Addivenendosi allo scioglimento della Federazione Nazionale e terminate le operazioni di liquidazione, l'Assemblea straordinaria degli associati delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che comunque deve destinarsi alle finalità previste dall'art. 2.

VIII - AMMINISTRAZIONE

Art. 26

L'Amministrazione della Federazione Nazionale è controllata da tre Revisori effettivi nominati per un triennio dall'Assemblea Nazionale ordinaria. Questa nomina altresì due Revisori supplenti, che subentrano automaticamente nel caso in cui uno o più degli effettivi vengano meno, e che mantengono la carica fino alla successiva Assemblea.

In merito alle cause di ineleggibilità e decadenza dei Revisori ed alle loro funzioni, si fa richiamo per quanto applicabili alle norme del Codice Civile.

Art. 27

Ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo finanziario relativo all'anno in corso. Entro lo stesso termine del mese di febbraio, il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto della gestione dell'anno precedente, composto di una situazione patrimoniale e di un conto delle entrate e delle uscite.

Il bilancio preventivo ed il rendiconto dell'anno precedente devono essere prontamente consegnati ai Revisori effettivi, accompagnati da una relazione del Consiglio Direttivo che deve contenere, tra l'altro, le proposte in ordine alla destinazione a patrimonio dell'eventuale avanzo di gestione.

IX - SCIOGLIMENTO

Art. 28

Nel caso in cui sia deliberato lo scioglimento della Federazione Nazionale, l'Assemblea Nazionale nomina tre liquidatori che esercitano congiuntamente le loro funzioni.

X - RINVIO AL CODICE CIVILE

Art. 29

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Federazione nazionale



Pro Natura